



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA CONFORME

Ordinanza Reg.Gen. n. 43
Progr.Ufficio n. 29
Protocollo:
SINDACO
SERVIZIO:

Arenzano, 25-05-2020

Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Da COVID-19. Chiusure varchi di accesso al Parco Negrotto Cambiaso.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 50 comma 6 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- Considerato che l'O.M.S. in data 11/3/2020 ha valutato che il COVID-19 è da caratterizzarsi come una pandemia;

Visto:

- il decreto-legge 23/2/2020 n° 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n°13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Il decreto legge n°33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Gli allegati al d.P.C.M. 17 maggio 2020;

RICHIAMATA

l'Ordinanza n°30 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020."

CONSIDERATO

che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art.1, comma 8 del D.L. 16 maggio 2020 n°33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

RITENUTO

Opportuno e necessario, stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 regolamentare gli accessi al Parco di "Villa Negrotto Cambiaso", a tutela dell'igiene e sanità pubblica e al fine di poter meglio gestire il distanziamento sociale e garantirne un miglior controllo dell'affollamento.

Per quanto sopra visto ritenuto e considerato

DISPONE

Nei giorni festivi e durante i fine settimana, con validità fino al 14 settembre 2020, **la chiusura dei due varchi di accesso al parco "Negrotto Cambiaso" presenti su Piazza Rodocanachi e su Via Sauli Pallavicino.**

L'accesso al parco sarà consentito solo ed esclusivamente dal varco presente su Piazza Allende.

La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in contrasto con essa ed è resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Arenzano.

Ai fini dei controlli, del rispetto e dell'applicazione sul territorio di riferimento, viene trasmessa per conoscenza a:

- **Carabinieri - Comando Stazione di Arenzano**
- **Carabinieri Forestale - Stazione di Arenzano**
- **Polizia Locale di Arenzano**
- **Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Arenzano**
- **Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Arenzano**
- **Al Signor Prefetto di Genova**
- **Al Presidente della Regione Liguria**
- **Comunione Pineta di Arenzano**

AVVERTE

•che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 C.P.

•che avverso il presente provvedimento, a norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 241/1990, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro 60 gg. dalla notifica oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
Gambino Luigi

